

## SEC NEWGATE ITALIA PROPOSTE PER UNA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI LOBBYING

### Premessa

Il tema della regolamentazione dell'attività di lobbying in Italia è stato trattato - per troppo tempo e ancora oggi - con un approccio punitivo e limitativo, laddove si configura come un'opportunità in termini sociali ed economici per il sistema Paese.

La regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi, infatti, permetterebbe di portare l'Italia alla pari di quei Paesi, in primis gli Stati Uniti, che hanno fatto del dialogo tra interessi generali e particolari un tassello dell'esercizio democratico e un elemento cardine dei processi di formazione delle policy e delle norme.

Costruire un framework normativo organico e comprensivo dei principi base atti ad assicurare trasparenza, etica e correttezza, non solo genererebbe un impatto positivo sulla qualità del processo legislativo e - auspicabilmente - sulla qualità delle norme, ma permetterebbe altresì la crescita professionale ed economica di un settore di consulenza, quello del Public Affairs, i cui professionisti scontano sulla loro pelle i limiti derivanti dall'assenza di regolamentazione.

Tale assenza rappresenta, infatti, un vero e proprio freno a uno sviluppo ampio, sano e di prospettiva strategica del comparto. Senza la codificazione chiara, definita e condivisa di cosa significhi svolgere in modo eticamente corretto l'attività di Public Affairs, i legittimi e apprezzabili sforzi della categoria per differenziarsi da chi dice di svolgere attività di lobbying - ma nella realtà opera a favore di interessi privati al limite della legalità e correttezza - non potranno che restare una mera rivendicazione.

### Una professione sempre più strategica

La necessità di regolamentazione è tanto più urgente a fronte di un bisogno sempre più diffuso, profondo e articolato.

Se per anni, infatti, l'attività dei professionisti di Public Affairs è stata quasi esclusivamente focalizzata nella gestione, per o per conto di imprese o associazioni, delle relazioni con Governo, Istituzioni e Parlamento, oggi essi sono chiamati ad accompagnare le organizzazioni a fronteggiare e governare strategie complesse, all'interno di uno spazio d'azione affollato, dove i livelli di presidio, gli attori e i fattori esogeni (quadro geopolitico, scenari economici globali, evoluzioni culturali) richiedono abilità e sensibilità di livello nettamente avanzato.

L'attività di Public Affairs risulta perciò sempre più richiesta e necessaria alle aziende per elaborare decisioni funzionali a muoversi all'interno del proprio contesto di riferimento, mantenere e accrescere

la propria competitività e tutelare la propria “licenza a operare”- rispetto ai framework operativi che impattano il loro business.

È pertanto mutato il ruolo che il professionista e il consulente di Public Affairs svolgono sia verso le organizzazioni per cui lavorano sia verso il decisore:

- dal punto di vista delle aziende/consulenza, ci si muove sempre di più su una figura di raccordo strategico con i vertici, i quali necessitano di un quadro chiaro, aggiornato e a volte predittivo degli scenari di evoluzione normativa;
- dal punto di vista del decisore, l’attività svolta dai professionisti di Public Affairs contribuisce a fornire dati, evidenze, soluzioni e posizioni che concorrono alla formazione della decisione, consentendo una valutazione preventiva dell’impatto della policy, l’apporto di correttivi durante la fase di elaborazione, la riduzione di occorrenze di storture o aggravii burocratici/procedurali.

## Le proposte di SEC Newgate

Per tutte queste ragioni, SEC Newgate Italia ha accolto con favore l’approccio che ha voluto seguire codesta Commissione, basato su un processo preliminare di confronto e dialogo con il settore professionale, l’accademia e gli esperti, da cui derivare la proposta di regolamentazione. Si interrompe così una lunga serie di tentativi di regolamentazione che vedevano invece il confronto a valle, focalizzato su Proposte di Legge, il cui approccio, giocoforza punitivo e limitativo, finiva per inquinare, inevitabilmente, il confronto stesso.

Auspiciando quindi che questa scelta di confronto a monte consenta di far emergere con più chiarezza - grazie ai contributi della comunità professionale del settore Public Affairs - il ruolo strategico che oggi svolgono i suoi professionisti per aziende, dibattito pubblico e istituzioni - riportiamo di seguito le nostre proposte per la definizione di una regolamentazione dell’attività di lobbying che riteniamo doverosa e necessaria, anche e soprattutto a tutela della professione.

### **1. Legge Quadro per una definizione di regolamentazione unitaria, applicabile a tutti i livelli istituzionali**

L’assenza di una regolamentazione unitaria ha generato l’istituzione di disposizioni e norme singole, e di disposizioni e obblighi differenti da ente ad ente e tra Regioni. Sugeriamo quindi di elaborare una Legge Quadro, organica, che superi l’attuale frammentazione e riconduca ad un testo unico, applicabile a tutti gli enti e tutti i livelli istituzionali, al fine di consentire a lobbisti e decisori un riferimento chiaro e unico, suscettibile di modifiche e integrazioni in base all’evolvere del contesto e della professione.

Una Legge Quadro avrebbe anche una funzione di garanzia rispetto al monitoraggio del rispetto delle misure e della conseguente eventuale individuazione di pratiche scorrette, eliminando il rischio di contenziosi dovuti a differenze tra principi e disposizioni.

La Legge Quadro dovrà derivare le disposizioni dalla definizione esaustiva di cosa è la Rappresentanza di Interessi, chiarendo definitivamente la differenza tra l’esercizio di una corretta attività di rappresentanza di interessi diffusi, attraverso dialogo e collaborazione alla definizione di policy e all’esercizio del processo democratico nel rispetto delle norme, e qualsiasi attività di relazione con i decisori finalizzata all’ottenimento di vantaggi per sé o per terzi nel mancato rispetto delle normative. La definizione dovrebbe indicare quindi con chiarezza le categorie di soggetti titolati a svolgere l’attività di rappresentanza di interessi, quali consulenti, manager responsabili di funzioni aziendali dedicate, associazioni, corpi intermedi di rappresentanza

settoriale, Ong, Onlus, Associazioni di pazienti, terzo settore, sindacati e ordini e albi professionali.

## **2. Istituzione del Registro Unico dei rappresentanti di interessi**

In un'ottica di semplificazione e trasparenza, chiediamo l'istituzione di un Registro Unico dei rappresentanti di interessi - da sviluppare come apposita piattaforma web - che superi tutti i registri attualmente attivi presso singole Istituzioni e Regioni. Un Registro Unico cui obbligatoriamente si dovrà essere iscritti per svolgere l'attività di rappresentanza e nel quale siano indicati, oltre ai riferimenti anagrafici:

- la società di appartenenza
- lo storico dei ruoli
- i settori di policy di interesse
- l'indicazione di eventuali incarichi pubblici ricoperti, sia attualmente che in passato.

L'onere di mantenere aggiornato il proprio profilo sarà in capo al professionista, con obbligo di aggiornamento, in caso di cambi di status, entro un definito numero di mesi dall'assunzione di nuovo ruolo/incarico e obbligo di conferma delle informazioni riportate a cadenza annuale.

L'iscrizione al registro deve comportare il rilascio di un tesserino che consenta la riconoscibilità e l'accesso presso tutte le istituzioni ed enti ad ogni livello, anche locale.

In questo modo si potrà garantire trasparenza e un accesso unico a tutti gli enti, per verificare la titolarità del soggetto a svolgere le funzioni indicate.

Come già in vigore su diversi registri attivi, il lobbista dovrà provvedere a una rendicontazione annuale degli incontri svolti e degli interessi rappresentati, mediante redazione di apposita relazione da inviare all'ente titolare della gestione del registro, che provvederà alla pubblicazione.

## **3. Implementazione di un Codice di Condotta**

Oltre a definire l'ambito di attività e rendere noto, attraverso il Registro, chi svolge la professione di lobbista, è opportuno regolare il rapporto che, attraverso l'attività di rappresentanza di interessi, intercorre tra lobbista e decisore.

È nel rapporto tra queste due figure, infatti, che si sviluppa il dialogo, il confronto, il negoziato, e dunque la partecipazione democratica allo sviluppo di policy e decisioni; ed è sempre all'interno di questo rapporto che le due parti sono chiamate ad assumersi la responsabilità di contrastare qualsiasi condotta o pratica scorretta che potrebbe emergere nella relazione in atto.

È dunque necessario che la Legge preveda l'implementazione di un Codice di Condotta, basato su principi di trasparenza, etica, correttezza e rispetto delle norme, che regoli il comportamento delle parti coinvolte - lobbista e decisore - indicando cosa è possibile fare e come agire e, allo stesso tempo, quali pratiche di comportamento costituiscono una violazione dei profili di azione dell'attività di lobby.

## **4. Sanzioni**

A tutela e garanzia non solo dell'interesse pubblico, ma anche delle parti coinvolte nel processo di rappresentanza, è opportuno delineare uno schema sanzionatorio - sia di natura economica, sia di sospensione o interruzione della possibilità di operare - atto a colpire illeciti e comportamenti scorretti posti in essere dal lobbista così come da parte del decisore pubblico.

Suggeriamo dunque di prevedere l'istituzione di un Organismo di Vigilanza Indipendente - composto da personalità esperte della materia e di comprovata qualificazione professionale - che si occupi del monitoraggio del rispetto delle disposizioni (iscrizioni al registro, verifica

informazioni ecc) e possa esprimersi, con garanzia di contraddittorio delle parti in caso di contenzioso, su eventuali irregolarità e illeciti, esercitando, ove necessario, poteri sanzionatori.

## **5. Contrasto al fenomeno delle “Porte Girevoli”**

Così come già previsto per contrastare fenomeni di conflitto di interesse tra controllato e controllante e nelle regole di assunzione di incarichi, sia pubblici che privati, che prevedono rischi di vantaggi competitivi e informativi anomali, anche per l’attività di lobbying è necessario prevedere disposizioni che regolino il cosiddetto fenomeno delle “Revolving Doors”, ovvero il passaggio di personalità da incarichi pubblici e politici ad incarichi privati, di diversa forma, finalizzati alla rappresentanza di interessi.

La soluzione che suggeriamo è quella di prevedere meccanismi di *Cooling Off* che vietino l’iscrizione al Registro Unico dei Rappresentanti di Interessi, per tre anni dopo la fine del loro mandato, a funzionari pubblici, politici e a chi ha avuto incarichi dirigenziali in enti pubblici.